II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 maggio 1979

che modifica la decisione del 18 dicembre 1978 che fissa lo scadenzario delle richieste di contributi degli Stati membri a titolo del 3° Fondo europeo di sviluppo (1969) per l'esercizio 1979

(79/506/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione, in particolare l'articolo 114,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità [1], firmata il 29 luglio 1969,

visto l'accordo di associazione relativo all'adesione di Maurizio a detta convenzione [2],

vista la decisione 70/549/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [3],

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [4], firmato il 29 luglio 1969, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [5], firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo (1969) istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità [6], in particolare l'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 3,

considerando che la decisione del Consiglio del 18 dicembre 1978 ha fissato lo scadenzario delle richieste di contributi degli Stati membri a titolo del 3° Fondo europeo di sviluppo per l'esercizio 1979 ;

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio, in data 26 aprile 1979, una domanda di contributo complementare per l'esercizio 1979 a titolo del 4° Fondo europeo di sviluppo ;

considerando che il Consiglio dovrà pronunciarsi successivamente su questa domanda ;

considerando che, in attesa della decisione che il Consiglio dovrà adottare in proposito, occorre richiedere in anticipo al 1° giugno 1979 la seconda quota dei contributi degli Stati membri a titolo dell'esercizio 1979, inizialmente esigibile il 2 luglio 1979,

DECIDE :

Articolo unico

La seconda quota dei contributi degli Stati membri stabilita dalla decisione del 18 dicembre 1978, a titolo del 3° Fondo europeo di sviluppo, sarà esigibile il 1° giugno 1979.

---

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.
(2) GU n. L 288 del 15. 10. 1973, pag. 2.
(3) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.
(4) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 47.
(5) GU n. L 288 del 15. 10. 1973, pag. 13.
(6) GU n. L 31 dell'8. 2. 1971, pag. 1.

Il suddetto importo è fissato come segue :

(in UCE)

Stati membri	Contributi da richiedere il 1° giugno 1979
Belgio	889 000
Germania	3 317 000
Francia	3 317 000
Italia	1 561 000
Lussemburgo	27 000
Paesi Bassi	889 000
	10 000 000

Fatto a Bruxelles, addì 24 maggio 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. FRANÇOIS-PONCET